



D.R. 33 del 02 luglio 2021

Il Rettore

- Visto** l'art. 6, comma 14, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 che prevede l'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori di ruolo previa presentazione di una apposita richiesta unitamente ad una relazione sul complesso dell'attività didattica e di ricerca;
- Visto** il D.P.R. N. 232 del 15 dicembre 2011 recante la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori di ruolo;
- Preso atto** della necessità di regolamentare il procedimento di valutazione delle richieste di attribuzione dello scatto stipendiale avanzate dal personale docente e ricercatore di ruolo di "UnitelmaSapienza";
- Visto** lo Statuto di UnitelmaSapienza che prevede all'art. 33, che i Regolamenti sono approvati, ove non diversamente previsto, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
- Vista** la delibera del Senato Accademico dove è stato esaminato il "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato";
- Vista** la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 27 maggio 2021 nella quale è stato approvato il "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato".

Decreta

È approvato, nel testo allegato, il "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato".

Il Rettore
Antonello Folco Biagini



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii (d'ora in poi "scatto").
2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno e definito, che abbiano maturato l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 2

Presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

1. L'attribuzione dello scatto è subordinata ad apposita richiesta da parte del docente e all'esito positivo della verifica dell'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel periodo oggetto di valutazione.
2. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale ed è avviato mediante l'indizione di una procedura di valutazione con allegato l'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto. L'elenco degli aventi diritto è individuato con decreto del Rettore pubblicato sull'albo di Ateneo. La comunicazione dall'avvenuta pubblicazione del Decreto sarà inviata dagli uffici amministrativi sulla mail istituzionale del personale docente.



3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile al conseguimento della progressione economica sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.
4. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione di cui al precedente comma 3, devono essere inoltrate secondo le modalità prescritte all'atto dell'indizione della procedura entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al comma 2.

Art. 3

Periodo e attività oggetto di valutazione

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono soggetti alla progressione economica biennale secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 629 della Legge 27712/2017 n. 205.
2. Ai fini del riconoscimento dello scatto stipendiale la valutazione avrà ad oggetto:
 - a) l'attività didattica svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel biennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 2), lettera c), svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.
3. Ai fini della determinazione dei periodi oggetto di valutazione per il "biennio accademico" s'intende il biennio accademico conclusosi anteriormente alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per "biennio solare" il biennio conclusosi il 31 dicembre antecedente la maturazione della predetta anzianità di servizio.
4. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione



scientifiche nazionali pubblicati nel biennio solare oggetto di valutazione che risultano conferiti all'Ateneo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto e della relazione di cui al precedente art. 2, comma 3.

Art. 4

Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Conseguono lo scatto stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che:
 - a) hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) hanno pubblicato, nel biennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
 - c) hanno partecipato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, alle sedute del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
 - d) nel biennio solare oggetto di valutazione non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.
2. Conseguono il passaggio di classe stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al precedente comma 1, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il biennio (solare e accademico)



oggetto di valutazione è costituito dal biennio (solare e accademico) che precede la data della nuova richiesta.

4. Fermo restando l'obbligo di presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di valutazione. In tal caso il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione è costituito dal biennio (solare e accademico) che precede l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, la richiesta può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione è costituito dal biennio (solare e accademico) che precedono la data della richiesta.

Art. 5

Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

1. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.
2. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi.
3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi maturano l'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi.
4. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.



5. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizi.

Art. 6

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 4 è effettuata – con cadenza semestrale – da una Commissione composta da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso UnitelmaSapienza con regime di impegno a tempo pieno.
2. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto; il suo mandato ha la durata di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina e non è rinnovabile.
3. Non possono fare parte della Commissione i docenti che nell'anno di mandato della medesima hanno diritto a presentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale.
4. Qualora una o più delle categorie previste per la composizione della suddetta Commissione abbiano tutti diritto a presentare in quel determinato arco temporale domanda di attribuzione dello scatto stipendiale, potranno essere individuati anche componenti provenienti da altri Atenei.
5. Le funzioni di Presidente della Commissione sono esercitate dal professore ordinario; le funzioni di Segretario sono svolte dal ricercatore a tempo indeterminato.
6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
7. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti e, con l'ausilio degli uffici dell'amministrazione, effettua la verifica:
 - a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
 - b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti indicati nell'art. 4, comma



- 1, punto 1) lett. b) e punto 2) lett. b) del presente Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo;
- c) delle attività gestionali, acquisendo dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute dei Consigli di Dipartimento.
8. Ai fini della verifica delle presenze e delle assenze ingiustificate alle sedute degli Organi accademici fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le Segreterie amministrative dei singoli Dipartimenti.
9. Il procedimento di verifica si conclude entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 3.
10. Al termine dei lavori, la Commissione predispone l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione e dispone l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.

Art. 7

Conclusioni del procedimento

1. Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione notifica l'esito agli interessati tramite posta elettronica istituzionale.
2. Fatti salvi i normali rimedi di natura giurisdizionale, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano ottenuto una valutazione negativa possono presentare reclami al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione sull'albo on line di Ateneo del Decreto Rettorale di approvazione degli atti della Commissione.

Art. 8

Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
2. Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il docente ha riportato una valutazione negativa e ogni due tornate consecutive in cui non ha



presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere la progressione economica.

Art. 9 **Disposizioni transitorie e finali**

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, punto 1) lett. c), conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto anche coloro che, avendo maturato l'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe nel 2017 o nel 2018, hanno partecipato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, alle sedute del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, non superando il 40% di assenze ingiustificate complessive.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato a cui nelle tornate di valutazione precedenti alla sua entrata in vigore non è stato attribuito lo scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica.
3. Le disposizioni relative al procedimento di riconoscimento dello scatto stipendiale del presente Regolamento si applicano anche ai professori e ricercatori a tempo indeterminato il cui termine iniziale di decorrenza della progressione economica è cominciato in data anteriore al 31 dicembre 2017. Il periodo oggetto di valutazione sarà pertanto riferito al triennio trascorso e non al biennio come richiamato nei precedenti articoli del presente Regolamento.

Art. 10 **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale di UnitelmaSapienza il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore dalla prima tornata di valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato indetta successivamente alla sua pubblicazione.